CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitano

N. 112 del 23/12/2020

Classifica: **004.** **(7259352)**

Oggetto **UTILIZZO DI ENTRATE VINCOLATE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, AI SENSI DELL'ART. 195 DEL DLGS N. 267/2000 E ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DELL'ART. 222 DEL DLGS N. 267/2000 PER IL MEDESIMO ESERCIZIO.**

Ufficio proponente	**DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI**
Dirigente/ P.O	**CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI**
Relatore	**SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE**
Consigliere delegato	**BARNINI BRENDA**

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **MONEA PASQUALE**

Il giorno **23 Dicembre 2020** il **Consiglio Metropolitano di Firenze** si è riunito in **SALA NICOLA PISTELLI, PALAZZO MEDICI RICCARDI -IN MODALITÀ DI VIDEO CONFERENZA-**

Sono presenti i Sigg.ri:

ARMENTANO NICOLA	FRATINI MASSIMO
BAGNI ANGELA	GANDOLA PAOLO
BARNINI BRENDA	GEMELLI CLAUDIO
BONANNI PATRIZIA	MARINI MONICA
CAPPELLETTI CECILIA	NARDELLA DARIO
CARPINI ENRICO	PERINI LETIZIA
CASINI FRANCESCO	SCIPIONI ALESSANDRO
CUCINI GIACOMO	TRIBERTI TOMMASO
FALCHI LORENZO	ZAMBINI LORENZO
FALLANI SANDRO	

E assenti i Sigg.ri:

Su proposta del Consigliere delegato Brenda Barnini

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Considerato che l'art. 195 del D.Lgs. n. 267/'00, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal successivo D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede testualmente che:
"1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d, per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.
2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.
3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.
4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni."

Visto l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/'00, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dal successivo D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che così dispone:
"1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 e, comunque, per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali."

Visto il D.L. n. 4/2014, convertito con L. n. 50/2014, come modificato in ultimo dalla L. 23/12/2014 n. 190, che ha disposto (all'art. 2, c. 3-bis) che *"Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al*

DLgs n. 231/2002, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al c. 1 dell'art. 222 del TUEL, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2015";

Viste inoltre le leggi di bilancio 2016, 2017 e 2018 che hanno prorogato, di volta in volta, fino al 31/12/2018 la data fino alla quale è stato elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento e delle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni;

Richiamata la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 30/12/2018, pubblicata sulla G.U n. 302 del 31/12/2018, S.O. n. 62) che, sempre al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento e delle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni, ha elevat**o** per l'anno 2019 a quattro dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria;

Vista la **legge di bilancio 2020** (legge n. 160 del 27/12/2019, pubblicata sulla G.U n. 304 del 30/12/2019) **che eleva** (al comma 555), **per ciascun anno del triennio 2020-2022**, **a cinque dodicesimi** il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria;

Richiamato l'art. 14 del D.L. n. 153/'80, convertito con modificazioni nella L. n. 299/'80, che prevede che il Tesoriere dell'ente non possa effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate all'ente medesimo;

Richiamata anche la sentenza n. 34 emessa dalla 1^ Sezione della Corte dei Conti, in data 13/03/1995;

Ricordato che la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) all'art. 1 comma 395 proroga di ulteriori 3 anni (fino al 31/12/2017) la sospensione, di cui all'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, del regime di tesoreria unica mista per gli Enti Locali previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Richiamata la legge di bilancio 2018 che proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2021, il termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista;

Visto il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al DPCM n. 285/2011, ed in particolare quanto in esso previsto al punto 10 che disciplina la contabilizzazione all'utilizzo degli incassi vincolati dagli Enti Locali e al punto 3.26 sulle anticipazioni di cassa;

Richiamata la Determinazione n. 2121 del 13/11/2020 del Dirigente dei Servizi Finanziari di aggiudicazione alla banca Unicredit Spa del servizio di Tesoreria per il periodo 1/1/2021-31/12/2025 ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267/'00;

Richiamate, inoltre, le determinazione del Dirigente dei Servizi Finanziari n. 25 del 12/01/2015 e n. 388 del 18/03/2015 per la quantificazione, da prima in via provvisoria e poi in via definitiva, della giacenza di cassa vincolata al 31/12/2014;

Dato atto che già a decorrere dal 01/01/2015 tutti i mandati e le reversali vengono trasmessi all'Ente Tesoriere con la specifica del vincolo di destinazione, ove dovuto, ai sensi degli articoli 180 (c. 3 lett "d") e 185 (c. 2 lett "i") del D.lgs n. 267/2000, come recentemente modificati per effetto dei D.lgs n. 118/2011 e n. 126/2014;

Precisato che, in sede di conto consuntivo, si è proceduto ad un'ulteriore verifica sulla giacenza di cassa vincolata al 31/12, che è risultata pari a:

- 57.374.162,78 euro, a fronte di un fondo di cassa complessivo a fine anno 2015 pari a 126.663.618,62 euro;
- 28.073.295,47 euro, a fronte di un fondo di cassa complessivo a fine anno 2016 pari a 126.928.300,85 euro;
- 37.700.509,10 euro, a fronte di un fondo di cassa complessivo a fine anno 2017 pari a 116.287.144,71 euro;
- 55.517.785,90 euro, a fronte di un fondo di cassa complessivo a fine anno 2018 pari a 147.571.533,25 euro;
- 67.281.004,43 euro, a fronte di un fondo di cassa complessivo a fine anno 2019 pari a 162.317.399,75 euro;

Dato altresì atto che in sede di conto consuntivo 2020 si procederà ad un'ulteriore e più attenta verifica sulla giacenza di cassa vincolata ed eventualmente, qualora risultasse necessario, anche ad una sua rideterminazione al 31/12/2020 con provvedimento del Dirigente dei Servizi Finanziari da notificare all'Ente Tesoriere;

Ricordato che già dal 1 gennaio 2018 è a regime per tutte le regioni, le città metropolitane e le province il SIOPE+ con cui è stato di fatto invertito l'ordine dei flussi fra gli Enti, i Tesorieri e la Banca d'Italia (gli ordinativi informatici vengono, infatti, già trasmessi attraverso un'unica infrastruttura informatica della Banca d'Italia, denominata SIOPE+, che provvede poi a trasmetterli al Tesoriere per la loro lavorazione e che va anche ad aggiornare automaticamente i dati delle fatture presenti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti- PCC);

Precisato altresì che la Città metropolitana di Firenze è stata nel 2017 ente sperimentatore del SIOPE+ (questa Amministrazione è, infatti, entrata in produzione con il SIOPE+ a decorrere dal 30 ottobre 2017);

Precisato, inoltre, che la presente Amministrazione non versa in stato di dissesto finanziario e che nell'anno 2019 con riferimento ai primi tre titoli di bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

Dati in unità di Euro

Titolo I – Entrate tributarie	117.151.425,57
Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle regioni e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	33.439.783,19
Titolo III – Entrate extratributarie	22.974.290,60
Totale	**173.565.499,36**

Ritenuto, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate vincolate, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/'00, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto nel limite di **72.318.958,07 euro**, pari ai **5/12** delle entrate correnti accertate nell'anno 2019, come previsto dalla legge di bilancio 2020;

Considerato che:
- dal 1° gennaio 2015 è pienamente operativa la Città Metropolitana di Firenze;
- ai sensi dell'art. 1 della L. 17 aprile 2014 n. 56 **"**Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" la Città Metropolitana rappresenta un ente di secondo livello, rappresentativo dei comuni che la compongono, con la finalità, tra le altre, di realizzare tra essi un livello ottimale di coordinamento, attraverso gli organi metropolitani, dove è assicurata la rappresentanza (Consiglio) e la presenza di ciascun Sindaco dell'area (Conferenza), giungendo così anche ad una ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse;
- ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 16, alla predetta data il Sindaco del Comune di Firenze assume anche le funzioni di Sindaco Metropolitano;
- ai sensi della medesima legge, art. 1 comma 50, *"alle Città Metropolitane si applicano per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131"*, per cui viene estesa alla Città Metropolitana la forza autorganizzativa dei comuni nell'assetto dei propri organi e nello svolgimento delle proprie funzioni;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, è stato approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16 dicembre 2014;

Ritenuto pertanto la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visti:
- il D.Lgs n. 267/'00 come recentemente modificato ed integrato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dal successivo D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Richiamato l'atto del Sindaco metropolitano n. 51 del 2 dicembre 2020 con cui è stato approvato lo schema del Bilancio di previsione 2021-2023;

Richiamata altresì la proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano id. n. 7247109/2020 avente per oggetto l'approvazione del BP 2021-2023;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs n. 267/'00 dal responsabile del Servizio Finanziario;

DISPONE

- di autorizzare, per l'esercizio finanziario 2021, il Tesoriere banca Unicredit spa, per far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, all'utilizzo, in termini di cassa e per il finanziamento di spese correnti, le entrate vincolate, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti per un importo non superiore a 72.318.958,07 euro ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/'00;

- di richiedere al Tesoriere banca Unicredit Spa la disponibilità in via generale alla concessione di un'anticipazione di tesoreria, per far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa, ai sensi dell'art. 222, comma 1, del D.Lgs. n. 267/'00 sino alla concorrenza di 72.318.958,07 euro;

- di autorizzare il Tesoriere banca Unicredit spa a rivalersi di quanto dovutogli, in dipendenza dell'anticipazione di Tesoreria su tutte le entrate di competenza 2021 fino alla totale compensazione della somma anticipata;

- di precisare che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/'00, una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria disponibile;

- di dare altresì atto che dalla presente deliberazione non conseguono maggiori o nuove spese;

- di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere – Banca Unicredit spa per gli adempimenti di competenza.

Al termine del dibattito, il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori: Gemelli, Triberti, Zambini

Presenti: 19

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 5 (Cappelletti, Carpini, Falchi, Gandola, Gemelli,)

Votanti: 14 Maggioranza richiesta: 8

Contrari: 1 (Scipioni)

Favorevoli: 13

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 19

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 5 (Cappelletti, Carpini, Falchi, Gandola, Gemelli,)

Votanti: 14 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: 1 (Scipioni)

Favorevoli: 13

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO

(f.to Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Pasquale Monea)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet http://attionline.cittametropolitana.fi.it/**"**